

**OGGETTO:**

INDIRIZZI PER LA REVISIONE DEL MODULO GESTORIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEL SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO E NUOVO ASSETTO DELLE SOCIETA' BEA S.P.A. E BEA GESTIONI S.R.L.

**Il Sindaco, Luca Santambrogio**

**Richiamati:**

- gli articoli 13, 30 e 42, comma 2, lettera e) ss. del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
- il - D.Lgs. 03.06.2006 n. 152 avente ad oggetto “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
- la Legge 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
- la normativa comunitaria e il D. Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. recante “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”;
- il D.Lgs. 23.12.2022, n. 201 recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”;
- il vigente Statuto comunale;
- il Decreto 13.02.2014 “*Criteri ambientali minimi per Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani*”;
- gli articoli 14 e ss. e l’articolo 33-bis della L.R. Lombardia n. 26/2003;
- la Legge n. 205 del 27.12.2017 che, all’articolo 1, comma 527, attribuisce alla Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) compiti di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;
- il D.Lgs. 4.07.2014 n. 102 che stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell’efficienza energetica e attribuisce alla Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) poteri di regolazione ed enforcement nel settore del teleriscaldamento, teleraffrescamento e acqua calda per uso domestico;

**Premesso che:**

- il servizio integrato di gestione dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 177, comma 2, del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 costituisce attività di pubblico interesse;
- Regione Lombardia ha adottato modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali come previsto dal D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 26/2003 assegna ai Comuni le funzioni di organizzazione e affidamento del servizio di gestione rifiuti e prevede che l’erogazione dei servizi sia affidata a imprenditori o a Società, in qualunque forma costituite, scelti con procedura a evidenza pubblica o procedure compatibili con la disciplina nazionale e comunitaria in materia di concorrenza;
- non essendo stati definiti gli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei per la gestione dei rifiuti urbani e istituiti o designati i relativi enti di governo e non gravando quindi sul Comune di Meda l’obbligo di esercizio in forma associata della funzione relativa alla gestione dei rifiuti urbani, la citata L.R. n. 26/03, all’articolo 15, riconosce la competenza del Comune stesso a procedere in autonomia con l’affidamento *de quo*;
- l’art. 33-bis della L.R. n. 26/2003 prevede espressamente che il teleriscaldamento sia considerato tra i servizi locali di interesse generale; la citata normativa regionale stabilisce che per teleriscaldamento si intende un sistema a rete collocato prevalentemente in suolo pubblico, al servizio di un comparto urbano esistente o programmato, per la fornitura di energia termica, prodotta in una o più centrali, a una pluralità di edifici appartenenti a

soggetti diversi, sulla base di contratti di somministrazione informati, nei limiti di capacità del sistema, al principio di non discriminazione e da sottoscrivere con tutti i clienti che richiedano l'accesso al sistema medesimo;

- secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (da ultimo, TAR Lombardia, I, sentenza 9 maggio 2014, n. 1217; Tar Piemonte, I, sentenza 27 novembre 2018, n. 1274) il servizio di teleriscaldamento può ricondursi ai servizi pubblici locali “facoltativi” di cui all'allora vigente art. 112 del D.Lgs. n. 267/2000 (ora sostituito con l'art. 10 del D.Lgs. n. 201/2022);
- l'art. 10 del D.Lgs. n. 201/2022 prevede che gli enti locali possano istituire servizi di interesse economico generale di livello locale diversi da quelli già previsti dalla legge;
- gli enti locali possono, dunque, scegliere di qualificare come servizio pubblico locale un servizio di teleriscaldamento efficiente e accessibile da parte dei cittadini;
- allo stato attuale, le forme oggi consentite dall'art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 per l'affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica sono quelle di seguito elencate:
  - a) *affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica;*
  - b) *affidamento a società mista;*
  - c) *affidamento a società in house;*

**Dato atto che:**

- ✓ i Comuni Soci di BEA S.p.A., nel corso degli ultimi anni, hanno più volte espresso nell'Assemblea dei Soci una posizione unanime finalizzata a perseguire la possibilità di realizzare un modello di gestione *in house*, nella convinzione che tale modalità gestionale possa meglio garantire (come in effetti garantisce) un diretto controllo dei Soci sulla gestione dei servizi affidati e, quindi, un più forte legame degli Enti Locali con la Società da essi partecipata, non solo in considerazione dei rilevanti *asset* posseduti dalla predetta Società partecipata, ma anche nell'ottica del processo di razionalizzazione delle partecipazioni voluto dalla normativa sulle Società a partecipazione pubblica;
- ✓ il modello di gestione *in house* è ritenuto dai Comuni Soci di BEA S.p.A., pur nei limiti imposti dal doveroso rispetto della disciplina in materia di contratti pubblici e del decreto legislativo n. 175 del 2016, il modello gestorio preferibile rispetto all'affidamento mediante gara o a Società mista, sia perché consente di assicurare un più immediato controllo sulla gestione, sia perché permette, nel caso di specie, di perseguire una modalità di gestione del servizio che, oltre a valorizzare l'impianto di termovalorizzazione posseduto, consente di far ricadere direttamente sui Comuni i benefici economici di una gestione integrata;
- ✓ allo scopo di perseguire il modello di gestione *in house* si era dato corso ad un *iter* amministrativo che aveva portato all'adozione, da parte dei Comuni Soci, di deliberazioni aventi ad oggetto la modifica del modulo gestorio e l'affidamento dei servizi;
- ✓ il Consiglio Comunale di Meda aveva pertanto approvato tale modifica con atto n. 23 del 17/06/2021;
- ✓ avverso le delibere di modifica del modulo gestorio e di affidamento del servizio adottate da alcuni Comuni, hanno proposto ricorso le società Gelsia Ambiente S.r.l. e ACSM AGAM Ambiente S.r.l.;
- ✓ con le sentenze n. 2535/2022 e n. 2536/2022, relative all'impugnazione della delibera n. 23/2021 del Comune di Solaro, il TAR Lombardia, Sezione Prima, ha accolto i ricorsi proposti dalle suddette società;
- ✓ a seguito delle pronunce giurisdizionali sopra richiamate, i Comuni Soci di BEA S.p.A., i cui atti erano stati impugnati, hanno ritenuto di non ricorrere in appello, ma di conformare le determinazioni precedentemente assunte alle indicazioni del Giudice Amministrativo, e ciò

mediante l'adozione del modello c.d. *in house a cascata* attraverso la trasformazione *in house* sia della società BEA S.p.A. che della società BEA Gestioni S.p.A., la previsione di più adeguate forme di controllo analogo e una nuova istruttoria al fine di valutare adeguatamente le condizioni economiche per l'affidamento dei servizi;

- ✓ tali indicazioni sono contenute nella delibera dell'Assemblea dei soci di BEA S.p.A. del 24 gennaio 2023, con la quale si è stabilito di *“dare mandato al Presidente di BEA di preparare una road map per la realizzazione di tutti i documenti e gli atti necessari a raggiungere l'obiettivo della trasformazione in house sia di BEA S.p.A. che di BEA Gestioni S.p.A., conformandosi e recependo i rilievi contenuti nelle sentenze del TAR n. 2535 e 2536 del 15 novembre 2022”*;
- ✓ per effetto di tale deliberazione sono state predisposte le bozze di statuto delle Società BEA S.p.A. e BEA Gestioni S.p.A., nonché una bozza di patti parasociali per il controllo analogo;

### **Evidenziato che:**

*Per quanto concerne il servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti urbani*

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 stabilisce che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e che i rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
- il citato Decreto Legislativo inoltre prevede (art. 200), per la gestione dei rifiuti urbani, il superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- la Direttiva 2008/98/CE del 19/11/2008 introduce i principi di *“autosufficienza e prossimità”* nella gestione dei rifiuti;
- detti principi sono recepiti nella normativa nazionale dal D.Lgs 205/2010 che ha inserito l'articolo 182 bis nel già citato D.Lgs. n. 152/2006;
- l'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con l'art. 25 della Legge n. 27/2012, stabilisce che lo svolgimento dei servizi pubblici locali deve essere organizzato in ambiti ottimali in modo da *“consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio”*;
- Regione Lombardia, in conformità a quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 200 del codice dell'ambiente, ha deciso di adottare un modello alternativo, in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali, procedendo alla predisposizione di *“un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente”*, mantenendo in capo ai Comuni le scelte in merito all'organizzazione dei servizi;
- il titolo II della Legge Regione Lombardia n. 26/2003 disciplina l'organizzazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti quale servizio locale di interesse economico generale e orienta le attività di recupero e smaltimento verso un sistema integrato di gestione dei rifiuti che, per quanto riguarda i rifiuti urbani, assicuri l'autosufficienza regionale per lo smaltimento;
- il Piano di gestione dei rifiuti e delle bonifiche 2014-2020 di Regione Lombardia, adottato con D.G.R. n. 1990 del 20 giugno 2014, in attuazione dell'Atto di Indirizzo adottato con D.C.R. 8 novembre 2011 n. IX/0280, persegue la razionalizzazione della programmazione del ciclo dei rifiuti a livello regionale, introducendo il concetto di *“rete”* impiantistica per lo smaltimento regionale;
- l'Aggiornamento del Programma Regionale di Gestione (PRGR) dei Rifiuti di Regione Lombardia, adottato con D.G.R. n. 6408 del 23 maggio 2022, contiene una analisi delle

diverse modalità di gestione dei servizi di igiene urbana nel territorio regionale, dalla quale risulta che le forme di gestione integrata non sono ancora adeguatamente sviluppate;

- l'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 prevede la redazione di piani di razionalizzazione periodici delle partecipazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni, ove ne ricorrano le condizioni. Detti piani possono prevedere anche *“l'assegnazione, in virtù di operazioni straordinarie, delle partecipazioni societarie acquistate”*;
- la Legge n. 205/2017, all'art. 1 comma 527, stabilisce che scopo di ARERA è migliorare il sistema di regolazione dei rifiuti onde consentire *“adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale”*;
- ARERA, con deliberazione 443/2019/R/rif, ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) per il periodo 2018-2021, introducendo una regolamentazione delle entrate tariffarie con determinate finalità, tra le quali si evidenziano:
  - incentivare la possibilità per gli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, con benefici che devono essere ripartiti tra i medesimi operatori e gli utenti;
  - rafforzare l'attenzione al profilo infrastrutturale del settore, promuovendone, per un verso, una rappresentazione esaustiva e, per un altro, una configurazione maggiormente equilibrata in termini di possibili benefici economici, prefigurando modalità di riconoscimento dei costi che incentivino lo sviluppo impiantistico e la diffusione di nuove tecnologie nell'ambito del ciclo;
  - favorire i processi di aggregazione tra gli operatori per il raggiungimento di una dimensione industriale e finanziaria adeguata delle gestioni, tale da garantire idonei livelli di efficienza del servizio;
- la medesima ARERA, con deliberazione 363/2021/R/rif, ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio (2022-2023), confermando l'impostazione generale che ha contraddistinto il metodo tariffario per il primo periodo;
- i concetti sopra esposti impongono agli Enti locali di perseguire l'obiettivo di una razionalizzazione del ciclo dei rifiuti attraverso una **integrazione orizzontale** (ambiti territoriali che garantiscano sempre meglio i principi di economicità ed efficienza) e una **integrazione verticale** (integrazione tra soggetti che svolgono segmenti separati della gestione dei rifiuti, quali la raccolta e spazzamento e lo smaltimento e/o recupero);

*Per quanto concerne il servizio di teleriscaldamento*

- il D.Lgs. n. 102/2014, che stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica, definisce rete di teleriscaldamento e teleraffrescamento qualsiasi infrastruttura di trasporto dell'energia termica da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti di utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall'estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l'approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria;
- il sopra citato decreto legislativo ha attribuito alla Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) poteri di regolazione ed *enforcement* nel settore del teleriscaldamento;
- ARERA ha esercitato tali poteri attraverso l'adozione di una serie di atti regolatori e di controllo, tra i quali meritano di essere richiamati:

- la Delibera 29 gennaio 2015 19/2015/R/Tlr, recante integrazione dell'avvio del procedimento per l'adozione di provvedimenti in materia di regolazione e controllo nel settore teleriscaldamento, teleraffrescamento e acqua calda per uso domestico;
- la Delibera 18 gennaio 2018 24/2018/T7Tlr, recante la regolazione in materia di criteri per la determinazione dei contributi di allacciamento e di modalità per l'esercizio da parte dell'utente del diritto di disattivazione della fornitura e di scollegamento dalla rete di telecalore per il periodo di regolamentazione 1 giugno 2018 - dicembre 2020, come modificata dalla deliberazione 3 maggio 2018, 277/2018/R/tlr, dalla deliberazione 11 dicembre 2018, 661/2018/R/tlr e dalla deliberazione 25 giugno 2019, 278/2019/R/tlr che hanno portato all'elaborazione del Testo Unico della Regolazione dei criteri di determinazione dei corrispettivi di allacciamento e delle modalità di esercizio da parte dell'utente del diritto di recesso per il periodo di regolazione 1° giugno 2018 –31 dicembre 2021 (TUAR);
- il citato D.Lgs. n. 102/2014, all'art. 2 lett. tt), prevede anche la definizione di "teleriscaldamento efficiente", in quanto finalizzato ad assicurare un utilizzo di energia da fonti rinnovabili o mediante calore di scarto o cogenerato;
- la realizzazione e l'implementazione nel territorio di un servizio di teleriscaldamento efficiente può rispondere a una finalità di interesse pubblico sotto il profilo energetico (riduzione consumi) e ambientale (riduzione emissioni), soprattutto se si combina con l'interesse a garantire l'accesso a tale servizio a tutti i cittadini potenzialmente interessati, a condizioni di prezzo, qualità e continuità definite dall'ente affidante;
- nello specifico, la realizzazione di un impianto di teleriscaldamento può considerarsi la scelta più razionale per sfruttare, in chiave di efficienza e rispetto dell'ambiente, la produzione di energia termica generata dal termovalorizzatore gestito da BEA Gestioni;
- un servizio di "teleriscaldamento efficiente" e accessibile da parte dei cittadini risulta pertanto caratterizzato da finalità di pubblico interesse, che sono riconosciute dalla normativa sull'efficientamento energetico e che la stessa normativa tende a preservare con l'attività di regolazione attribuita ad ARERA;

#### Considerato che:

- è intenzione dei Comuni soci di BEA S.p.A. procedere ad una ridefinizione del modulo gestorio sia di BEA S.p.A. che di BEA Gestioni S.p.A., passando per quest'ultima da una gestione secondo il modello della Società mista pubblico-privata al modello della gestione *in house* mediante il sistema del controllo "a cascata" e per BEA S.p.A., direttamente trasformandola *in house*;
- è interesse dei Comuni Soci di BEA., anche viste le superiori premesse, pervenire alla rimodulazione complessiva del servizio di igiene urbana comportante un'operazione di riorganizzazione societaria finalizzata a garantire che il servizio pubblico di gestione dei rifiuti nelle sue varie fasi sia prestato nell'ottica di conseguire gli obiettivi di qualità ed economicità dei servizi resi nell'interesse degli utenti, del decoro e della pulizia dei rispettivi territori **tramite una integrazione di tipo sia orizzontale che verticale, al fine di costituire un soggetto che disponga direttamente sia dei mezzi di produzione del servizio di raccolta, che di quelli di produzione del servizio di smaltimento della frazione non altrimenti recuperabile in termini di materia;**
- la strutturazione di un modello secondo l'*in house providing* comporterà la previsione di servizi erogati in via indiretta a beneficio dei diversi Enti Locali affidanti che, grazie a specifici organi per l'esercizio del controllo analogo, eserciteranno tale forma di controllo sulle Società di gestione anche per il tramite delle partecipazioni detenute da BEA S.p.A., trasformata *in house*;

- che le Società BEA S.p.A. e BEA Gestioni S.p.A., saranno dotate di specifici organi di controllo analogo e che detti organi consentiranno agli Enti Locali Soci di controllare BEA Gestioni S.p.A. anche attraverso strumenti di natura societaria che influenzino l'assetto gestorio della predetta Società;
- detti strumenti consistono nella modifica degli statuti societari di BEA S.p.A. e BEA Gestioni S.p.A. volta all'attribuzione agli Enti Locali Soci di particolari diritti e/o nella definizione di patti parasociali o di altri strumenti, anche in deroga alle disposizioni del Codice Civile ai sensi dell'articolo 16 del D. Lgs. n. 175/2016;
- è intenzione del Comune di Meda approvare una delibera di indirizzo che fissi alcuni elementi preliminari per la predetta revisione del modulo gestorio di BEA S.p.A. e BEA Gestioni S.p.A. secondo il modello dell'*in house providing a cascata*, mediante:
  - le necessarie modifiche allo Statuto di BEA S.p.A., per conformarlo al modello di società *in house*;
  - le necessarie modifiche allo Statuto di BEA Gestioni S.p.A., per conformarlo al modello di società *in house*;
  - tutti gli atti ed adempimenti conseguenti;

**Considerato** altresì che:

- ✓ il già citato D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, all'articolo 14, prevede che, ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'Ente Locale tenga conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'Ente Locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'Ente Locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati e che degli esiti di tale valutazione si dia conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenzazioni;
- ✓ il medesimo D.Lgs. n. 201/2022, con riferimento all'affidamento a società *in house*, se di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, prevede che l'ente locale adotti la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione, che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni *in house*;
- ✓ che, pertanto, e in considerazione della natura di atto di indirizzo della presente deliberazione, l'affidamento del servizio integrato di gestione dei rifiuti e/o del servizio di teleriscaldamento potrà avvenire solo a seguito delle valutazioni previste dal comma 2 dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 201/2022 e della redazione della relazione di cui al successivo comma 3 del medesimo articolo;

**Visti** gli allegati:

- bozza di nuovo Statuto di BEA S.p.A.

- bozza di nuovo Statuto di BEA Gestioni S.p.A.
- bozza di patti parasociali per il controllo analogo di BEA S.p.A. e BEA Gestioni S.p.A.

**Ritenuto** pertanto opportuno, in considerazione di quanto sopra esposto:

- ✓ di adottare, per i motivi meglio enucleati in narrativa, una delibera di indirizzo che prevede l'adozione quale modulo gestorio di BEA S.p.A. e BEA Gestioni S.p.A., il modello dell'*in house providing* per il servizio di gestione dei rifiuti e/o il servizio di teleriscaldamento, dando mandato al Sindaco di votare in tal senso nell'Assemblea dei Soci di BEA S.p.A.;
- ✓ di approvare la bozza di nuovo Statuto di BEA S.p.A., subordinandone l'efficacia al buon esito della procedura;
- ✓ di approvare la bozza di nuovo Statuto di BEA Gestioni S.p.A., subordinandone l'efficacia al buon esito della procedura;
- ✓ di approvare la bozza di patti parasociali per il controllo analogo di BEA S.p.A. e BEA Gestioni S.p.A., subordinandone, per quest'ultima, l'efficacia al buon esito della procedura;
- ✓ di impegnarsi a revocare, per i motivi meglio enucleati in narrativa, ogni precedente deliberazione che contrasti con quanto sopra indicato, in particolare la deliberazione n. 23 del 17/6/2021, subordinando l'efficacia della revoca al buon esito della procedura descritta nei punti precedenti e all'adozione della successiva delibera di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti e/o del servizio di teleriscaldamento;
- ✓ di prevedere che il Presidente della Società BEA S.p.A., in quanto Società controllante BEA Gestioni, S.p.A., proceda, a seguito delle valutazioni di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 201/2022 e **dopo che sarà adottata la delibera di affidamento debitamente motivata ai sensi dell'articolo 17 del già citato D.Lgs. n. 201/2022**, all'adozione di tutti gli atti gestionali necessari, successivi e conseguenti all'attuazione del presente provvedimento.

**Visto** il parere espresso ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 267/2000 dall'Organo di Revisione in data \_\_\_\_\_, agli atti dell'ufficio;

**Dato atto** che lo schema della presente deliberazione, unitamente agli allegati alla stessa, è stato sottoposto a forme di consultazione pubblica, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e non sono pervenute osservazioni nel termine assegnato;

**Visto** il verbale della Commissione Bilancio e Società partecipate del \_\_\_\_\_, depositato agli atti;

**Visti** gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente dell'Area Risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000;

### **propone di deliberare**

1. Di modificare, per i motivi meglio enucleati in narrativa, la scelta del modulo gestorio di BEA S.p.A. e BEA Gestioni S.p.A. per il servizio integrato di gestione dei rifiuti e/o il servizio di teleriscaldamento, prevedendo quale modello di gestione l'affidamento diretto, secondo il modello dell'*in house providing*;
2. Di condividere e approvare l'operazione sopra descritta e di delegare il Sindaco a partecipare e votare all'Assemblea dei Soci che si terrà prossimamente;
3. Di approvare la bozza di nuovo Statuto di BEA S.p.A. in conformità alle previsioni sul modello *in house* e indicazioni promanate dal Giudice Amministrativo (TAR Milano, Sezione Prima) nelle sentenze n. 2535/2022 e n. 2536/2022, subordinandone l'efficacia al buon esito della procedura;

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL 11/10/2023

4. Di approvare la bozza di nuovo Statuto di BEA Gestioni S.p.A. in conformità alle previsioni sul modello *in house* e alle indicazioni promanate dal Giudice Amministrativo (TAR Milano, Sezione Prima) nelle sentenze n. 2535/2022 e n. 2536/2022, subordinandone l'efficacia al buon esito della procedura;
5. Di approvare la bozza di patti parasociali per il controllo analogo di BEA S.p.A. e BEA Gestioni S.p.A. in conformità alle previsioni sul modello *in house* e alle indicazioni promanate dal Giudice Amministrativo (TAR Milano, Sezione Prima) nelle sentenze n. 2535/2022 e n. 2536/2022, subordinandone, quanto a BEA Gestioni S.p.A., l'efficacia al buon esito della procedura;
6. Di approvare, demandando al Presidente della Società BEA S.p.A. l'adozione di tutti gli atti gestionali necessari, successivi e conseguenti all'attuazione del presente provvedimento;
7. Di impegnarsi a revocare, per i motivi meglio enucleati in narrativa e subordinatamente alla conclusione dell'operazione e all'adozione della successiva delibera di affidamento del servizio, la precedente deliberazione che contrasta con quanto sopra indicato, in particolare la deliberazione n. 23 del 17/6/2021.
8. Di stabilire che, in considerazione della natura di atto di indirizzo della presente deliberazione, l'affidamento del servizio integrato di gestione dei rifiuti e/o del servizio di teleriscaldamento potrà avvenire solo a seguito delle valutazioni previste dal comma 2 dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 201/2022 e della redazione della relazione di cui al comma 3 del medesimo articolo.

### **Il Sindaco**

**Luca Santambrogio**

#### *Elenco allegati:*

1. *bozza di nuovo Statuto di BEA S.p.A.;*
2. *bozza di nuovo Statuto di BEA Gestioni S.p.A.;*
3. *bozza di patti parasociali per l'esercizio del controllo analogo di BEA S.p.A e BEA Gestioni S.p.A.;*
4. *parere tecnico;*
5. *parere contabile.*